

APPELLANTE

Avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Treviso in data 26/02/2014 che così decideva:

Visti gli artt. 533, 535 ss. c.p.p., ritenuto colpevole del reato ascritto, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di MESI 8 di arresto ed Euro 2.800,00 di ammenda, oltre alle spese del procedimento, sostituita la pena complessiva nel lavoro di pubblica utilità per la durata di GIORNI 252, da svolgersi presso il Comune di Pieve di Soligo.

Incarica l'ufficio locale di esecuzione penale di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro, riservandosi la fissazione di nuova udienza per la verifica.

Dispone la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo in sequestro. Revoca il decreto penale di condanna opposto.

IMPUTATO

Del reato p.p. dall' art. 186 co.2 lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies cds, per avere guidato il veicolo Chrysler tg. in stato di ebbrezza in conseguenza dell' uso di sostanze alcoliche, accertato all' esito del monitoraggio terapeutico effettuato dal P.O. di Conegliano, refertato con n. 14590344 (tasso alcoolemico pari a 207 mg/dl).

Fatto aggravato per aver provocato un incidente stradale nell' arco temporale tra le ore 22.01 e le ore 06.59.

Acc. in Susegana 29.10.10

11

conclusioni delle parti

Il pubblico ministero chiede la conferma della sentenza di primo grado.

Il difensore dell'imputato si riporta ai motivi d'appello.

MOTIVAZIONE

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza in data 26/2/2014 il tribunale monocratico di Treviso, all'esito del giudizio celebrato a seguito d'opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava responsabile del reato a lui ascritto di guida in stato d'ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 lett.C c.d.s., aggravato dall'ora notturna (comma 2 sexies) e dall'aver cagionato un incidente stradale (comma 2 bis), accertato in Susegana il 29/10/2010.

L'imputato aveva perso il controllo dell'auto da lui condotta nottetempo, uscendo dal margine della carreggiata ed urtando un albero. Trasportato all'ospedale di Conegliano, veniva richiesto l'accertamento sui liquidi biologici per verificare il tasso di alcoemia, risultato pari a 207 mg/dl.

Il fatto doveva pertanto ritenersi provato.

Pena adeguata era quella di mesi 8 di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda, alla quale perveniva muovendo dalla pena base di mesi 6 ed euro 1.400,00, ridotto l'arresto a mesi 4 ex art. 62 bis c.p., raddoppiati arresto ed ammenda per l'aggravante di cui al comma 2 bis.

Sostituiva la pena col lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis c.d.s. per la durata di 252 giorni, da svolgersi presso il Comune di Pieve di Soligo.

Era disposta la revoca della patente di guida.

L'APPELLO DELL'IMPUTATO

Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato per i seguenti motivi:

1) affermazione di responsabilità

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stata dimostrata, attraverso perizia medico legale che il giudice non aveva affatto considerato, la sussistenza di un vizio nelle modalità del prelievo dei campioni di sangue conseguente alla violazione della normativa di riferimento, che poneva in dubbio l'affidabilità dell'accertamento condotto.

La perizia faceva dubitare sia dell'identificazione del soggetto al quale era stato prelevato il sangue, sia della validità dell'accertamento.

Sotto il primo profilo non v'era certezza sull'attribuzione del campione di sangue al prevenuto, che si fondava solo sul ricordo di un infermiera professionale, formalizzato su carta priva d'intestazione.

Sotto il secondo profilo:

- il prelievo era stato eseguito il 29/10/2010 alle ore 23,36 ed il referto era stato stampato il giorno seguente;
- non era possibile sapere quando l'esame fosse stato eseguito, né come il campione di sangue fosse stato conservato;

- il referto era destinato alla gestione clinica del paziente e non era stato validato per l'uso ad altri fini.
- Sui risultati dell'accertamento potevano avere influito i farmaci che venivano somministrati al paziente, che si trovava in stato di coma;

2) in subordine, omessa qualificazione del fatto come illecito amministrativo

le modalità dell'accertamento del tasso alcolimetrico facevano ritenere dubbia la responsabilità del prevenuto e, eventualmente, la sussistenza del solo illecito amministrativo di cui all'art. 186 comma 2 lett. A c.d.s..

3) trattamento sanzionatorio

la pena era eccessiva e poteva essere ridotta al minimo edittale, con circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, sempre con sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e, come tale, debba essere accolto.

Dagli atti si evince che l'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestato di guida in stato d'ebbrezza alcolica, di cui alla lettera C dell'art. 186 c.d.s., si è basata sul referto d'analisi emesso dall'ospedale di Conegliano, allegato al fascicolo per il dibattimento, che documenta un valore di concentrazione di alcol nel sangue prelevato pari a 207 mg/l.

La difesa ha a sua volta allegato un referto, tratto dalla cartella clinica del paziente, riportante i medesimi valori, ove si legge anche che esso è "provvisorio" ed è "da validare !!!".

Orbene, nessuna procedura di "validazione" dei risultati delle analisi risulta essere stata formalmente adottata o, comunque, attestata da un soggetto che se ne sia anche assunta la responsabilità, mentre il referto inserito nel fascicolo per il dibattimento, privo di sottoscrizione, si limita a riportare il medesimo risultato del referto provvisorio allegato dalla difesa.

La provvisorietà dei risultati e la mancanza d'una formale e necessaria "validazione", comunque essa dovesse esperirsi, non consente d'attribuire certezza al risultato delle analisi e, pertanto, al giudizio di responsabilità.

Ne consegue la riforma della sentenza e l'assoluzione del prevenuto perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa il 26/2/2014 dal tribunale di Treviso nei confronti di
, assolve l'imputato appellante dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva motivazione in giorni quaranta.


Venezia 27/4/2015

il consigliere relatore
dott. Carlo Masini



IL CANCELLIERE
Dott. Carlo Mancini

il presidente
dott. Giacobino Termini



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia

7 MAG 2015

IL CANCELLIERE
(Dott. Carlo Mancini)

IV

